

N. 58338/20847

DATA 29/6/98



ENZO LEPRI - ENZO MOTTA  
NOTAI ASSOCIATI

17100 SAVONA - VIA RATTI, 3/7 - TEL. 019/850489 - 829865 - FAX 019/813828  
17013 ALBISOLA SUPERIORE - CORSO FERRARI, 64 - TEL. 019/481297

VIA DELL'ATTO DI

Società: SIMS ALDO CALAVI

OGGETTO NOTAIO

Enzo Motta

ALLEGATO "B" AL N. 58338/20867 DI REPERTORIO

STATUTO

DELLA "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ALDO CAILANI FRA I LAVORATORI OMSAV EX ILVA EX ITALSIDER"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita in Savona, una "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ALDO CAILANI FRA I LAVORATORI OMSAV EX ILVA EX ITALSIDER".

ARTICOLO 2

La sua sede è in Savona, Corso Mazzini, n. 3.

ARTICOLO 3

La durata della società è illimitata.

ARTICOLO 4

La Società, retta coi principi della mutualità, si prefigge lo scopo di curare l'elevazione morale dei soci e di offrire loro delle particolari forme di assistenza sanitaria, assicurativa, culturale e ricreativa; in particolare ha per oggetto:

a) la gestione diretta o affidamento in gestione di colonie marine e/o montane, collinari o di mare, al fine di mettere a disposizione dei soci e loro familiari (non in via esclusiva ma con precedenza su altri soggetti, a parità di prenotazione) posti

letto e servizi alberghiero-sanitari, e per la salute, a condizioni di particolare favore; \_\_\_\_\_

b) erogazione di sussidi e medicinali per i soci in caso di malattia o di particolare bisogno; \_\_\_\_\_

c) aiuti alle famiglie dei soci defunti; \_\_\_\_\_

d) istituzione di biblioteche; \_\_\_\_\_

f) formazione di gruppi artistici e sportivi. \_\_\_\_\_

E' fatto divieto di svolgere attività diverse di quello di cui sopra, salvo le attività direttamente connesse. \_\_\_\_\_

## TITOLO II \_\_\_\_\_

### SOCI \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 5 \_\_\_\_\_

Possono essere soci effettivi tutti i dipendenti, in forza o pensionati, OMSAV, ex ILVA ex ITALSIDER di Savona, e loro familiari - ivi compresi i genitori - di ambo i sessi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. -----

Coloro che hanno un'età inferiore ai sedici anni potranno frequentare i locali del Circolo previo consenso di un genitore o di chi ne fa le veci purchè lo stesso sia già socio del Circolo e comunque saranno rappresentati dai genitori fino alla maturità. \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 6 \_\_\_\_\_

I soci effettivi dovranno versare la quota di ammissione al momento dell'entrata nella società e quindi una quota annuale; quote che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. -----

#### ARTICOLO 7

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi specifici di cui al successivo articolo 8 (otto). Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporaneamente limitative dei diritti e doveri e strumentalmente connesse a singole attività. -----

#### ARTICOLO 8

La qualifica di socio si perde per: -----

- decesso; -----
- mancato pagamento della quota sociale; -----
- espulsione o radiazione (vedi articolo 10 (dieci))
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. -----

#### ARTICOLO 9

Saranno esentati dal pagamento mensile: -----

- a) i soci chiamati alle armi o in servizio civile;
- b) i soci ammalati, ai quali comunque siano stati sospesi i pagamenti; -----

tale esenzione si intende fissata per il solo periodo del servizio militare o civile o della malat-

tia o della sospensione dei pagamenti.

#### ARTICOLO 10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quanto non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni alla Società.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I soci radiati per morosità, a seguito di domanda presentata al Consiglio Direttivo e dallo stesso organo accolta a titolo temporaneo, potranno essere riammessi a detta qualifica.

Essi dovranno versare una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno successivamente valutate e definitivamente deliberate dalla prima Assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO III

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO

ARTICOLO 11

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;

b) dai contributi di enti pubblici e privati, eredità e lasciti diversi;

c) dal fondo di riserva;

d) dalle quote associative e dai contributi integrativi dei singoli soci;

e) da erogazioni liberali degli associati o di terzi.

BILANCIO

ARTICOLO 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre. Deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime contabile ordinario e semplificato adottato dal Circolo.

Il rendiconto annuale, redatto secondo le modalità stabilite nello Statuto deve riassumere le vicende

economiche e finanziarie del Circolo al fine di  
concretare in modo trasparente l'intera gestione e-  
conomica e finanziaria dell'ente, in essa compren-  
dendo anche l'attività decommercializzata; andranno  
pertanto evidenziati in modo analitico i costi ed i  
proventi di competenza dell'esercizio nonché la  
consistenza finanziaria e le partite creditorie e  
debitorie.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di  
comprovata necessità o impedimento.

La mancata redazione ed approvazione del suddetto  
rendiconto annuale determina la non applicabilità  
delle disposizioni concernenti la non commercialità  
di cui ai commi 3, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'ar-  
ticolo 111 del T.U.I.R.

L'Assemblea inoltre delibera la previsione economi-  
ca per l'anno sociale successivo attraverso un do-  
cumento di programmazione economica ad essa propo-  
sto e presentato dal Consiglio Direttivo del Circo-  
lo, quale bilancio di previsione, con attinenza al-  
la formulazione delle linee generali di attività  
del Circolo.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 13

Sono Organi della Società: \_\_\_\_\_

a) l'assemblea dei soci; \_\_\_\_\_

b) il Consiglio di Amministrazione col Presidente,  
il Vice Presidente e il Segretario; \_\_\_\_\_

c) il Collegio dei Sindaci. \_\_\_\_\_

ASSEMBLEE \_\_\_\_\_

ARTICOLO 14 \_\_\_\_\_

L'assemblea è formata dai soci, purchè al corrente con il versamento delle quote sociali ed iscritti da oltre tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. \_\_\_\_\_

Il socio potrà farsi rappresentare alla assemblea, da altro socio non amministratore, nè sindaco, mediante delega scritta. \_\_\_\_\_

Ogni socio non può rappresentare che un solo altro socio. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 15 \_\_\_\_\_

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. \_\_\_\_\_

Le assemblee ordinarie hanno luogo una volta all'anno e devono essere convocate entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. \_\_\_\_\_

Le assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta del Collegio Sindacale, oppure da un quinto dei soci.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, recante



L'ordine del giorno deve essere affisso nei locali sociali almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, oppure l'avviso dovrà essere spedito ai soci a mezzo posta, od a mano, almeno cinque gironi prima della data dell'assemblea.

Sull'avviso di convocazione potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima.

#### ARTICOLO 16

L'assemblea è valida a deliberare:

- in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.

#### ARTICOLO 17

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, l'assemblea per essere valida dovrà essere costituita tanto in prima, quanto in seconda convocazione, almeno dalla metà dei soci effettivi e le deliberazioni relative do-

vranno essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci effettivi.

#### ARTICOLO 18

L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente, salvo che l'assemblea non elegga chi debba presiederla.

Alla nomina del Segretario dell'assemblea provvede il Presidente.

Il Segretario dell'assemblea straordinaria dovrà essere un Notaio.

#### ARTICOLO 19

Compete all'assemblea:

- 1) approvare i bilanci;
- 2) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- 3) approvare il regolamento interno di cui all'articolo 27 (ventisette);
- 4) stabilire l'ammontare delle quote di cui all'articolo 6 (sei);
- 5) deliberare su ogni modifica dello Statuto Sociale;
- 6) deliberare lo scioglimento della società e pre-

cisarne le modalità; \_\_\_\_\_

7) nominare i soci onorari. \_\_\_\_\_

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE \_\_\_\_\_

### ARTICOLO 20 \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici consiglieri. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno; \_\_\_\_\_

- il Presidente il quale ha la rappresentanza legale del Circolo, è il responsabile di ogni attività dello stesso, convoca e presiede il Consiglio; \_\_\_\_\_

- il vice presidente, il quale coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni; \_\_\_\_\_

- il Segretario, il quale cura ogni aspetto amministrativo del Circolo, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente. \_\_\_\_\_

Il Consiglio può anche eleggere qualora sia ritenuto opportuno, un Tesoriere con funzioni specificamente finanziarie e contabili nonché di cura e controllo della cassa sociale. Tali funzioni dovranno, \_\_\_\_\_

in mancanza di tale nomina, essere svolte dal Segretario.

Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo, fissare le responsabilità e le cariche degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sociale, sportiva, turistica).

E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino al 1/3 dei suoi componenti e sostituire fino a 1/5 di soci dimissionari. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio di Garanzia sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

#### ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'as-

semblea;

b) compilare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

c) deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

d) dare l'adesione della società ad organismi federali e consortili;

e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

f) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione, soltanto per quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati all'assemblea.

#### ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire tre Commissioni per meglio dirigere le attività sociali e precisamente:

a) Commissione mutualistica;

b) Commissione ricreativo-culturale;

c) Commissione Sportivo-Artistica.

Le Commissioni tuttavia non potranno prendere deliberazioni singole spettando queste unicamente al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente, o almeno la metà dei Consiglieri lo ritengano necessario. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 24

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea anche fra non soci.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci debbono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d'ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

TITOLO V

CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 25

Qualunque controversia che insorgesse, relativamente ai rapporti sociali, sarà rimessa al giudizio rituale di un arbitro unico scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, al giudizio di un collegio di arbitri rituali, composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti e uno d'accordo tra quelli nominati dalle parti stesse, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Savona, il quale nominerà anche l'arbitro di quella parte che non vi abbia provveduto nel termine di trenta giorni dalla richiesta fattale con lettera raccomandata.

TITOLO VI

CLAUSOLE FINALI

ARTICOLO 26

Quando il numero dei soci sia divenuto esiguo o qualora, per cause di forza maggiore, la società non potesse più conseguire gli scopi sociali, l'assemblea generale dei soci, con la maggioranza stabilita dall'articolo 17 (diciassette) delibererà lo scioglimento della Società fissandone le modalità e nominando uno o più liquidatori, stabilendone i po-

teri.

Ove le attività fossero inferiori alle passività, l'assemblea stabilirà come far fronte a queste ultime.

Nel caso contrario l'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo che dovrà essere conferito ai sensi di legge, ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità nell'ambito della Provincia di Savona, in attuazione del D. Lgs.vo n. 460/97, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Per la devoluzione di tale patrimonio verrà sentito l'organismo di controllo ai sensi dell'articolo 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### ARTICOLO 27

Il presente Statuto sarà completato da un Regolamento Interno (che ne formerà parte integrante a tutti gli effetti) per disciplinare l'ammissione od esclusione dei soci e per l'esecuzione delle attività istituzionali, da approvarsi dall'assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 28


Per quanto non è disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle Società di Mu-



tuo Soccorso. -----

F.ti all'originale: CERRATO SILVANO - ENZO MOTTA

Notaio (L.S.)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Enzo Motta', is written over the horizontal lines of the document. The signature is somewhat stylized and includes a long horizontal stroke extending to the right.